



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Titolario 5.6

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione autorizzazioni Ambientali  
Servizio VIA, VINCA  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e, p.c. alla La Nuova Ciccarese SRL  
PEC: [lanuovacicarese@pec.it](mailto:lanuovacicarese@pec.it)

Oggetto: *ID VIA 516 – Procedimento ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la cava di calcarenite sita in loc. "Li Tumi" nel comune di Copertino (LE) Fg 50 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009.*

Proponente: **La Nuova Ciccarese SRL**

Rif.note Regione Puglia AOO 089-04/04/2022/4410

Parere di competenza rispetto al P.A.I. [ AC 558-23]

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota di Codesta amministrazione Regionale ivi richiamate, acquisite agli atti al n. 9295 del 01.04.2022, nella quale si invita questo Ente ad esprimersi sul "Procedimento ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la cava di calcarenite sita in loc. "Li Tumi" nel comune di Copertino (LE) Fg 50 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009, con la presente nota si rimettono le valutazioni di competenza di questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente Autorità, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)<sup>1</sup> e per le acque (PGA)<sup>2</sup>, nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)<sup>3</sup>, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

<sup>1</sup> Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 ed approvato, nella fase di primo ciclo (2010-2015) con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017, a seguito di esito positivo della VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, di cui al Decreto Ministeriale n. 86 del 07/04/2016. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

<sup>2</sup> Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20.12.2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su GU n.214 del 13-9-2023.

<sup>3</sup> Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Dalla consultazione della documentazione trasmessa e resa disponibile all'indirizzo web: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> si prende atto che il progetto prevede il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione di una cava di calcare e approvazione del Progetto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 per ripristino ambientale delle condizioni di esercizio e messa in sicurezza della cava di calcare autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva D.D. n. 69 del 19/05/2009, sita in località "LI TUMI" del comune di Copertino alla via Galatina – Zona Industriale.

Preliminarmente si fa presente che, nell'ambito del procedimento di proroga dell'autorizzazione ex art. 14 della L.R. 37/85 attivato dal competente Servizio regionale, l'Autorità di Bacino ha reso, in rapporto all'attività estrattiva svolta presso la cava in oggetto il parere di competenza con nota n. 4411 del 07/05/2008, i cui contenuti sono stati ribaditi con note n. 12441 del 21/11/2008 e n. 4922 del 10/04/2009.

In rapporto al piano di coltivazione autorizzato con decreto n. 28/Min del 18/06/1996, i pareri complessivamente resi dalla scrivente Autorità, in considerazione dell'assenza di comprovate condizioni di adeguata protezione della falda sotterranea da parte dello spessore roccioso interposto tra il fondo cava e la falda stessa, prescrivevano, in particolare, la limitazione dell'approfondimento alla quota 12 m s.l.m., al fine di escludere ogni possibile interferenza dell'attività di cava con le acque di falda eventualmente presenti. Dall'analisi della documentazione presentata è emerso, invece, che "una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m slm.

Si prende atto, quindi, che il parere n. 4922/2009 ha costituito atto presupposto alla proroga dell'attività di coltivazione della suddetta cava, giusta Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009 come pure all'adeguamento del Progetto di Recupero della cava. A riguardo come già ricordato nella nostra nota n. 3697 del 29/03/2018 si evidenzia che l'aggiornamento progettuale del piano di sistemazione finale non risulta essere stato sottoposto alla valutazione di questa Autorità prima della formale approvazione avvenuta con atto dirigenziale n. 87 del 30/04/2014 del Settore Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione.

Secondo il piano di coltivazione e recupero adeguato e autorizzato ma non sottoposto alla nostra valutazione, la prosecuzione dell'attività estrattiva prevede, nei settori non ancora scavati, la limitazione dell'approfondimento alla quota prescritta di 12 m s.l.m., e nei settori già cavati, ove il fondo cava risulta a circa 30 metri dal p.c. (3-5 m slm) il parziale colmamento degli stessi sino a quota di 11 m slm, nonché la messa in sicurezza dei fronti di cava. Per il riempimento delle aree di cava non più utilizzabili ai fini estrattivi si prevede di utilizzare, oltre i residui di lavorazione, terre e rocce da scavo provenienti da cantieri pubblici e privati.

Ciò premesso dalle cartografie allegate rese disponibili e innanzi richiamate questa Autorità di Bacino Distrettuale ha evidenziato che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, aggiornata e vigente alla data di formulazione del presente atto e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le cui cartografie sono pubblicate sul sito





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

istituzionale distrettuale, le opere previste nel predetto progetto interferiscono con le aree disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.

In particolare tutta la superficie della cava autorizzata ricade in area a Media Pericolosità Idraulica (MP) su cui vigono gli art 4 e 8 delle N.T.A. del P.A.I.

In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 4, e 8 delle N.T.A., la realizzazione degli interventi consentiti e non diversamente delocalizzabili è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica" che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

Ai fini della prosecuzione del procedimento in oggetto si ribadisce, chiarendolo ulteriormente, quanto già espresso da questa AdB con nota n. 3697 del 29/03/2018.

Al proponente è stato chiesto, con nota n. 30179 del 08.11.2022 di inoltrare una nuova istanza a questa Autorità che tenga conto dello stato dei luoghi ormai difforme da quello valutato in sede del primo parere sopra citato. Tale istanza dovrà contenere notizie sullo stato ex ante e cioè quello che ha portato il franco di sicurezza tra p.c. e falda ad una quota critica, assicurando, attraverso uno studio idrogeologico di dettaglio, che in quella fase non si sono avute contaminazioni della falda; dovrà comunque descrivere le successive operazioni di riempimento fino alla quota di ripristino poiché, come già specificato, si tratta di lavori che non sono mai stati sottoposti ad una valutazione di questo Ente. Infine, visti i vincoli idraulici tutt'oggi gravanti sull'area, la nuova istanza dovrà essere corredata di uno studio idrologico e idraulico di dettaglio e non di carattere speditivo come quello oggi messo agli atti, eseguito da tecnico abilitato, per le valutazioni in merito alla pericolosità idraulica ante e post operam prevedendo, nel caso, opere di mitigazione atte a garantire la sicurezza di cose e persone anche in fase di esercizio della coltivazione stessa, visti i tiranti idrici che si sono riscontrati già in fase di "valutazione speditiva".

Con nota acquisita agli atti al n. 16159 del 31.05.2023 la società proponente ha risposto alla nostra richiesta di integrazioni trasmettendo uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica e uno studio idrogeologico a firma dei tecnici Geol. Francesco Quarta e Geol. Gianluca Selleri.

Nello studio idraulico si dichiara che il volume di allagamento in caso di piena duecentennale è contenuto nell'invaso di cava, anche ad innalzamento del fondo cava avvenuto, esistendo un vaso di oltre 550.000 mc a fronte di un allagamento di poco inferiore a 60.000 mc ed un franco di sicurezza di 15 m tra il ciglio dei fronti di escavazione e l'altezza dell'allagamento del fondo cava.

Dallo studio idrogeologico è emerso che la cava di interesse ricade in un settore di territorio comunale dove è presente il solo acquifero di base e di conseguenza l'unico livello idrico presente è quello comunemente denominato "falda carsica"; la piezometrica della falda carsica si attesta tra 1,4 m e 1,5 m slm; la falda circola in pressione ed è confinata sotto il livello del mare; il deflusso della falda carsica avviene dal SE a NW. Dai certificati di prova allegati (uno riferito a maggio 2023 ed



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

uno datato a marzo 2009) si deduce e si dichiara l'assenza di forme di contaminazione della falda carsica, attuali e relative al passato.

La scrivente Autorità, acquisiti e valutati tutti gli elaborati di progetto nonché le integrazioni ricevute esprime parere positivo di compatibilità al P.A.I., P.G.A e P.T.A. con le seguenti prescrizioni di carattere specifico:

- le operazioni di scavo nei settori non ancora scavati deve limitare la profondità di scavo sino ad una quota di 12 m s.l.m. in modo da garantire sempre almeno un franco di sicurezza di 10 m dal livello di falda;
- il ripristino dei settori di cava la cui profondità di scavo è di -30 m dal p.c. deve avvenire con la ricostituzione di uno strato di terre e rocce da scavo opportunamente compattati,
- per scongiurare qualsiasi tipo di contaminazione della falda le operazioni di manutenzione dei mezzi non devono mai essere svolte all'interno delle aree cavate. In caso di sversamento accidentale di combustibili, olii ecc. per guasti imprevedibili, i contaminanti devono essere immediatamente assorbiti con materiali ad alto coefficiente di assorbimento;
- monitorare il sito da qualsiasi fonte idrica inquinante, in modo da eliminare ogni possibile sversamento di sostanza pericolosa.
- attrezzare la cava di un idoneo sistema di rilevazione dati meteo e sospendere immediatamente tutte le operazioni in caso di allerta meteo;
- deve essere assicurato il contenimento all'interno della cava dei volumi di inondazione attesi per piene con portate duecentennali e il mantenimento di un franco di sicurezza di almeno 15 metri, tra il ciglio di scavo e il livello di piena, per le aree ancora da cavare.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

**Dirigente Tecnico**

dott. geol. *Gennaro Capasso*

**Il Segretario Generale**

dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Sezione Infrastrutture  
Attrezzature Ambientali

h. Alessandro Amatore

1  
2

11/03/2010  
mo

4/7